

Il D.Lgs.105/2015 ha introdotto nuove definizioni per gli stabilimenti in funzione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti:

Stabilimento di soglia superiore (SS)

Uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1 (rif. art. 3, comma 1, lettera c- D.Lgs.105/2015) .

Stabilimento di soglia inferiore (SI)

Uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1" (rif. art. 3, comma 1, lettera b - D.Lgs.105/2015) .

In base alle diverse tempistiche previste per l'adeguamento agli obblighi del decreto, sono state introdotte le seguenti definizioni:

Nuovo stabilimento

Uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose (rif. art. 3, comma 1, lettera e - D.Lgs.105/2015).

Stabilimento preesistente

Uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore (rif. art. 3, comma 1, lettera f) D.Lgs.105/2015).

Altro stabilimento

Un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e) "nuovo stabilimento" (rif. art. 3, comma 1, lett. g - D.Lgs.105/2015).